

Alcune note sullo stato di avanzamento del DDL “Riordino del settore energetico..ecc.” (detto DDL Marzano)

1 – Le recenti vicende del DDL in oggetto.

Dopo una faticosa gestazione di molti mesi presso la Camera con il n. 3297, finalmente il 16 luglio u.s., forse a seguito delle prime avvisaglie di crisi del servizio elettrico verificatesi fra giugno e luglio, i deputati hanno approvato con parecchie modifiche il testo del DDL, che è stato trasmesso al Senato il successivo 18 luglio, dove ha preso il n° 2421, iniziando l’iter con l’assegnazione alla 10^a Commissione in sede referente (presidente e relatore il sen. Pontone di AN), che vi ha dedicato una sola seduta in data 18 settembre u.s.. Questo DDL proponeva una serie complessa di disposizioni, tese quasi tutte a creare le condizioni per il necessario sviluppo della struttura produttiva elettrica e della rete di trasmissione, nonché del settore gas ed altre diverse disposizioni in materia energetica.

Subito dopo la nota catastrofe del servizio elettrico nazionale del 28 settembre ultimo scorso, il governo, che evidentemente dubitava di poter sollecitamente pervenire all’approvazione definitiva del provvedimento (che pur aveva dichiarato “blindato”) ha presentato con la massima urgenza in Senato una serie di emendamenti “urgenti e indifferibili” sul testo del DDL di conversione del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 che era (quasi) in dirittura d’arrivo e che recava una prima serie di limitati provvedimenti “per la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. I nuovi emendamenti proposti comprendono una consistente parte delle disposizioni del DDL Marzano, ossia quelli cui da parte governativa si attribuisce la maggiore urgenza. In pratica si constata che parecchi articoli del testo del DDL 2421 approvato dal Senato sono stati travasati nel testo del DDL (Senato n.2474), di conversione del DL 239 . In particolare sono stati trasferiti una piccola parte dell’art.5, gli art.9, 10, 11 (parte), 12, 13, 15 (parte), ed una piccola parte del 16.

In effetti il Senato, con inusitata velocità, ha provveduto ad approvare il suddetto provvedimento n.2474, con tutti i sostanziosi emendamenti richiesti dal governo, già nella giornata del 1° ottobre (miracoli del buio).

Questo DDL di conversione, passato immediatamente alla Camera con il n. 4332, è stato subito assegnato alla X Commissione in sede referente. Questa ha tenuto una prima seduta il giorno 7 u.s., nel corso della quale il relatore (on. Saglia di AN) si è semplicemente limitato a riassumere le disposizioni approvate dal Senato; l’esame è stato poi rinviato a martedì 14 ottobre ed è presumibile che il DDL 4332 prosegua il suo iter con la medesima urgenza, poiché il DL da convertire scade il 28 ottobre p.v. E’ da ritenere che il carattere di “blindatura” assoluta attribuito in precedenza al DDL S.2421 si trasferisca ora al DDL C.4332 con le disposizioni “sbarcate” dal primo e che non penalizzi più le norme residue

rimaste nel precedente testo (che comunque rappresentano una parte ancora cospicua di quello originario).

2 – Gli aspetti riguardanti la cogenerazione.

La parola “cogenerazione” nel testo completo del DDL S.2421 compare due sole volte; la prima all’art.23 al comma 6, per ammettere la produzione degli impianti collegati a reti di riscaldamento urbano al meccanismo dei certificati verdi. La seconda sotto il termine di “microcogenerazione”, all’art. 27, per alcune norme semplificative al riguardo degli impianti di “capacità” non superiore ad 1 MW. Vi sono poi vari altri punti nei quali ci si riferisce alla qualità meritoria degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ma senza fare affatto menzione della cogenerazione. Si ritiene che si debba chiedere con forza che in un provvedimento generale di “riordino del settore energetico”, quale vuole essere il DDL Marzano, i meriti della cogenerazione nei confronti degli interessi della collettività non vengano colpevolmente ignorati, a motivo di una visione politica distorta a seguito di anni di costante e produttiva diffamazione da parte di determinati interessi. Si considerava quindi da tempo che sarebbe stato necessario proporre opportuni emendamenti al fine suddetto. Però, come sopra accennato, nei tempi più recenti veniva affermato in vari ambienti che il DDL Marzano era assolutamente “blindato” data l’urgenza di molte norme contenute e che le proposte di emendamenti sarebbero risultate non ricevibili.

Ora che la manovra governativa ha scelto di “sbarcare” nel DDL C.4332 (ex S.2474) quella parte di norme che motivavano la “blindatura”, viene probabilmente meno l’ostacolo tattico sin qui frapposto alla proposta di emendamenti migliorativi al DDL Marzano. Quindi si ritiene fondatamente che potrebbero essere richiesti alcuni opportuni emendamenti, fra i quali alcuni a favore della cogenerazione, poiché tutti gli articoli che potrebbero essere interessati da tali emendamenti sono rimasti nel... “relitto” dopo il trasferimento di molte norme nel DDL di conversione del DL 239. Nell’Allegato A alla nota presente sono raccolti i possibili emendamenti, con le relative motivazioni.

Si sottolinea la particolare importanza dell’emendamento riguardante il comma 6 dell’art. 23, perché in questo caso si tratta di eliminare un’inammissibile discriminazione a danno della cogenerazione diversa da quella degli impianti di teleriscaldamento. Come detto nella motivazione, non vi è alcuna ragione né fisica né economica per la quale si possa ritenere che una cogenerazione abbinata ad un teleriscaldamento apporti agli interessi generali vantaggi nella produzione di energia elettrica diversi da quelli offerti da una centrale di pari efficienza abbinata ad una necessità di calore utile di processo o per altri scopi, come avviene ad esempio negli usi industriali o di climatizzazione. La qualità della cogenerazione va unicamente valutata in base alle condizioni imposte dalla Delibera

42/02 e non si può ammettere che venga soggetta a discriminazioni arbitrarie in funzione della destinazione sia dell'energia elettrica che del calore prodotti.

3 – Qualche considerazione conclusiva.

Le proposte contenute nell'Allegato A, per quelle di esse che riguardano la cogenerazione, rispondono ad un criterio di equità e di razionalità che tutela ovviamente l'interesse generale. Si ritiene che dovrà comunque essere effettuato uno sforzo di informazione e di informazione presso gli opportuni livelli governativi e parlamentari, per il quale la FIRE appare particolarmente qualificata nella sua posizione obiettiva di autorevole organismo non soggetto a interessi di parte, e fra l'altro delegato dal MAP a speciali adempimenti nel quadro della normativa energetica vigente.

Si potrebbe obiettare che il "relitto" del DDL 2421, dopo lo scorporo d'urgenza effettuato con il 1° ottobre, potrebbe subire la sorte di tanti provvedimenti che restano nei cassetti dell'organizzazione parlamentare. Non si può negare che questo rischio possa risultare concreto. In effetti ad oggi non risultano fissate sedute della 10ª Commissione del Senato dedicate al prosieguo dell'esame iniziato il 18/09 u.s. Tuttavia, a parziale diminuzione del rischio suddetto, vi è il fatto concreto che, anche se privato di alcuni temi di urgente interesse governativo, nel relitto restano argomenti di notevole importanza che sicuramente coinvolgono interessi non trascurabili di organismi che hanno una valenza politica certa. In particolare ci si riferisce agli argomenti che riguardano le reti di trasporto del gas e quelli che concernono l'attività delle imprese distributrici elettriche e del gas; inoltre si rileva che nel testo residuo sono rimasti anche argomenti riguardanti l'organizzazione del MAP e dell'Autorità, una nuova definizione dei clienti idonei, i rifiuti radioattivi, la tutela dei clienti finali dell'energia elettrica e del gas, le norme semplificate per la "microgenerazione", ecc., per cui si può confidare che - se non saranno risolti per altra via - tali problemi saranno altrettanti concreti motivi perché il Parlamento non abbandoni il "relitto" al suo destino su un binario morto.

E comunque non si vede perché non si dovrebbe quanto meno tentare....

* * * * *

A/B – 10.10.03

Allegato A

Proposte di emendamenti al DDL Senato n.2421 (vers.18.07.03 trasmessa dalla Camera)

Emendamento 1

Art.2, c.1 – Eliminare le parole “anche di oli minerali” nella 1° riga e sostituirle con la parola “idrocarburi”, del resto utilizzata per il medesimo contesto nella seconda riga del comma 3.

Motivazione: l'esclusione dalla libertà di impresa per gli “stoccaggi in sotterraneo” è rivolta evidentemente a quelli di combustibili liquidi e gassosi ed è pertanto opportuno esplicitarla e delimitarla, al fine di non estenderla inavvedutamente ed inutilmente ad altri tipi di stoccaggi energetici in sotterraneo che non hanno la valenza strategica dei detti combustibili: ad esempio agli stoccaggi di fluidi freddi o caldi nel teleriscaldamento, e anche agli stoccaggi di aria compressa utilizzati nella moderna tecnologia per produrre potenza di punta di alta qualità con centrali a turbogas

Emendamento 2

Art.3, c.1e) – Dopo la parola “rinnovabili” (4° riga) aggiungere le parole “nonché l'aumento dell'efficienza della conversione delle fonti energetiche fossili”.

Motivazione: l'aumento dell'efficienza della produzione termoelettrica (tipo di produzione già ora largamente prevalente nel sistema elettrico italiano e destinata ad incrementarsi ancora fortemente nel futuro) è condizione prioritaria e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi elencati nel comma in oggetto.

Emendamento 3

Art.15, c.10 – Sostituire alla 2° riga le parole “non inferiore” con la parola “superiore”

Motivazione: eliminare il contrasto con il comma 2g) dell'art.5 del DDL e con la legge 55/2002.

Emendamento 4

Art.16, c.1 – Alla 9° riga aggiungere dopo la parola “elettrica” le parole “inclusi quelli di cui al comma 2 del citato articolo 4 del D.Lgs 79/99,”

Motivazione: si ritiene necessario evitare che con l'incorporazione nel GRTN dell'AU alcuni fondamentali obblighi attribuiti a quest'ultimo dal D.Lgs. vadano dimenticati.

Emendamento 5

Art.16, c.2 – Alla 5° riga, dopo la parola “fluente” aggiungere le parole “nonché quella prodotta da impianti di cogenerazione che soddisfano le condizioni di cui all'art.35 della Delibera 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”

Motivazione: la produzione elettrica di una centrale di cogenerazione che soddisfa alle dette condizioni (verificate annualmente dall'AEEG) è strettamente vincolata ai fabbisogni del calore utile ed ha caratteristiche e proprietà del tutto simili ad una produzione idro fluente, quindi non programmabile e la cui perdita creerebbe danni agli interessi generali.

Emendamento 6

Art.23, c.6 – Eliminare nella 2° riga le parole “abbinati al riscaldamento urbano” e nella 3° riga “il teleriscaldamento”

Motivazione: non vi è alcuna ragione né fisica né economica per la quale si possa ritenere che una cogenerazione abbinata ad un teleriscaldamento apporti agli interessi generali vantaggi nella produzione di energia elettrica diversi da quelli offerti da una centrale di pari efficienza abbinata ad una necessità di calore utile di processo, come avviene negli usi industriali o per impieghi di climatizzazione ambientale. La discriminazione operata dal testo del comma in oggetto è assolutamente infondata ed iniqua. La qualità della cogenerazione va unicamente valutata in base alle condizioni imposte dalla Delibera 42/02 e non può essere soggetta a discriminazioni in funzione della destinazione sia dell'energia elettrica che del calore prodotti. Si può ricordare in proposito che la Commissione Europea, che aveva inizialmente inserito una distinzione del genere nella proposta di Direttiva sullo sviluppo delle cogenerazione, ha recentemente eliminato ogni distinzione categoriale, riportando la valutazione della qualità dell'energia elettrica cogenerata sulla base di esclusivi criteri tecnico-energetici.

Emendamento 7

Art.23, c.10 – Dopo la parola “rinnovabili” aggiungere le parole “o mediante cogenerazione rispondente alle condizioni di cui all’art.35 della Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”

Motivazione: il merito di apportare un risparmio energetico ed i conseguenti benefici ambientali va riconosciuto, oltre che alle fonti rinnovabili vere e proprie, anche alla cogenerazione ad alta efficienza, quale quella che risponde alle condizioni fissate nella citata Delibera dell'Autorità.

Emendamento 8

Art.34, c1 – Al termine del comma aggiungere: “Il suddetto obbligo non si applica altresì agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di cui al 1° comma della legge 9 gennaio 1991, n.10, ed agli impianti di cogenerazione che rispondono alle condizioni di cui all’art.35 della Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”

Motivazione: la medesima del precedente Emendamento 8; la Direttiva per lo sviluppo della cogenerazione in corso di emanazione da parte dell'Unione Europea dispone che oneri e corrispettivi pubblici sia eliminati per la cogenerazione ad alta efficienza, come indubbiamente risulta quella rispondente alla detta Delibera dell'Autorità.
